



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 5

IL 29 gennaio 2026

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 16 gennaio 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 19/12/2025, pervenuto in data 31/12/2025, prot. n. 614, presentato dalla Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop. S.D., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Bernardo Borri, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 17-18 dicembre 2025, Comunicato B/06/GS, pubblicato in data 18/12/2025, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 2, ASD Rugby Lyons v Rugby Parma FC 1931, disputata in data 14/12/2025, ha dichiarato la società reclamante perdente con il risultato di 28 - 0 (mete 4 e relative conversioni - 0) in favore della ASD Rugby Lyons in luogo di quello conseguito sul campo di 25 - 25 (mete 4 - 3) in applicazione dell'art. 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, dell'art 30, comma 4, lett. b), del Regolamento di Attività Sportiva, della Regola di Gioco 3 del Rugby Union (edizione 2025), punti 8-13-15 e 16, nonché delle Circolari Informative C.N.Ar. n°15/2008-2009 e Cnar n.4/2020-2021.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop. S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice Sportivo Nazionale con cui era stata dichiarata perdente nella partita conclusasi sul campo con il risultato di pareggio, in quanto non aveva ottemperato alle norme che disciplinano l'utilizzo e le sostituzioni dei giocatori impiegati nel ruolo di prima linea.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il sodalizio reclamante a sostegno della impugnazione ha dedotto che in occasione della gara in questione non avrebbe posto in atto alcuna condotta irregolare, né alcuna violazione delle norme tecniche precisando che *“La decisione impugnata appare in contrasto con i principi World Rugby e FIR che pongono la tutela dell'incolumità degli atleti come valore prioritario. Punire una Società per aver adottato una scelta finalizzata ad evitare un rischio concreto per la salute dei propri tesserati, in particolare in una categoria amatoriale come la Serie B, equivale a disincentivare comportamenti responsabili e conformi allo spirito del gioco”*.

Precisava, inoltre, che aveva garantito il regolare svolgimento dell'incontro per oltre 75 minuti, utilizzando tutti i cambi consentiti e rispettando le indicazioni arbitrali e, quindi, concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione inflitta nel provvedimento e l'omologazione del risultato conseguito sul campo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 13/01/2026, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 16/01/2026, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, per il sodalizio reclamante il Sig. Andrea De Rossi, delegato dal Presidente Sig. Bernardo Borri, e per la Rugby Lyons ASD il Sig. Marco Sfulcini, delegato dal Presidente Sig. Guido Pattarini.

Il Sig. De Rossi illustrava il reclamo e riteneva di precisare che non condivide le norme che disciplinano le sostituzioni dei giocatori di prima linea nei campionati inferiori, perché ritiene che non sia possibile metterle in pratica; ha dei grossi dubbi sul fatto che si possa pensare che un pilone sinistro o un tallonatore o un pilone destro possano giocare in qualsiasi altro ruolo di prima linea. Inoltre, rappresentava che la normativa si presta a delle furbizie e quindi, come purtroppo a volte si vede fare, si infortuna subito qualcuno e dopo cinque minuti si giocano mischie *no contest* per tutta la partita; tutto ciò non ha senso, perché il pilone destro non può giocare a sinistra e il sinistro non può giocare a destra al livello dei campionati amatoriali. Il Rugby Parma tiene alla salvaguardia della salute dei giocatori e, quindi, piuttosto che aggirare le norme o mettere a rischio un giocatore ha preferito comportarsi come avvenuto nella



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

partita in questione. Dopo avere aggiunto che, comunque, le mischie *no contest* sono state giocate solo per pochissimi minuti ha concluso chiedendo l'accoglimento del reclamo.

Il Sig. Sfulcini ha replicato contestando il reclamo e richiamando una nota dell'Ufficio Tecnico FIR del 5 ottobre 2023 in cui si chiedeva di specificare nel modello B i ruoli di primi linea che un giocatore può sostenere: pilone destro, tallonatore, pilone sinistro. Nel caso specifico, il Parma Rugby non aveva specificato il ruolo doppio dei piloni sinistri indicati nella lista gara e, quindi, nessun giocatore sarebbe comunque potuto entrare a giocare come pilone destro.

Esaurita la discussione, la Corte si riuniva in camera di consiglio e all'esito decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che la gara tra la Rugby Lyons ASD e la Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop. S.D., disputata in data 14/12/2025, si è svolta dal minuto 38 del secondo tempo fino al termine con mischie senza contesa, poiché, come riportato nella delibera impugnata, l'odierna reclamante *"non disponeva di ulteriori giocatori abilitati al ruolo di pilone destro e, quindi, comunicava che sarebbe rientrato il giocatore n.31 Simone Scrimieri (tess. 611059 – PS), per giocare mischie no contest alla prima occasione utile (. . .) non ha garantito il rimpiazzo per infortunio del n.27 Morgan Venanzio Ladisa (PD) con giocatore a pilone destro"*.

Dall'esame della lista giocatori presentata dalla società reclamante in occasione della gara risulta una rosa di n.22 giocatori, dei quali n.5 (cinque) utilizzabili per i ruoli di prima linea, e precisamente: n.31 Simone Scrimieri 1L (PS), n.33 Kevin Tolaini 1L (T) e n.27 Morgan Venanzio Ladisa 1L (PD), hanno iniziato la gara, mentre in panchina, come rimpiazzati per la prima linea, erano presenti il n.16 Mirko Scrimieri (T) e il n.20 Pietro Piroli (PS).

Inoltre, l'arbitro della gara, Sig. Andrea Ghisalberti, riportava quanto segue nel referto di gara: *"Si segnala inoltre che al 32' del 2° T il giocatore numero 27 di Parma (1L, PD) si infortunava alla spalla sinistra e non poteva più riprendere parte all'incontro. In quel momento il capitano di*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Parma mi comunicava che non aveva più giocatori di prima linea in grado di ricoprire il ruolo di pilone destro, facendo rientrare così il numero 31 (1L, PS) precedentemente sostituito per motivi tecnici. Alla prima mischia svoltasi dopo l'infortunio, assegnata al 38' del 2° T, su richiesta del capitano del Parma, si procedeva allo svolgimento di mischie senza contesa per mancanza di prime linee in grado di ricoprire il ruolo di pilone destro".

Ai fini di una corretta valutazione del reclamo, è necessario richiamare il contenuto del Regolamento di Gioco che disciplina la fattispecie di cui trattasi.

Il punto 8 della Regola 3 del predetto Regolamento prescrive, anche con l'ausilio di una tabella, il numero minimo di giocatori di prima linea che devono essere indicati nella lista gara a seconda del numero totale di giocatori presenti nella medesima lista e gli obblighi minimi da rispettarsi per le sostituzioni per i ruoli in prima linea.

In particolare, per le rose di giocatori in lista gara comprese tra i n.19 e i n.22 giocatori, come nel caso di specie, il numero minimo di giocatori di prima linea da inserire in elenco è di n.5 (cinque) i quali *"devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto"*, e precisamente *"Un pilone e un tallonatore"*.

Da quanto sopra riportato risulta che una squadra che presenta una lista gara con un numero di giocatori variabile da un minimo di n.19 a un massimo di n.22 giocatori, come nella fattispecie oggetto del reclamo, è tenuta ad indicare almeno n.5 giocatori che, si ripete, *"devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto"*, nel ruolo di pilone o in quello di tallonatore.

Di questi cinque giocatori indicati in elenco gara, quindi, tre devono necessariamente ricoprire i ruoli di prima linea (pilone sinistro, tallonatore e pilone destro) dall'inizio della partita per consentire lo svolgimento delle mischie con contesa, mentre i rimanenti due giocatori adeguatamente preparati per i ruoli di prima linea, alla prima occasione in cui si renda necessario, devono essere disponibili per l'eventuale sostituzione nel ruolo di pilone, indistintamente sinistro o destro, e di tallonatore.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La società Parma Rugby FC 1931, tuttavia, come risulta dalla lista gara, oltre ai tre giocatori di prima linea in campo, nei ruoli di pilone destro, tallonatore e pilone sinistro, disponeva fin dall'inizio dell'incontro di due rimpiazzisti di prima linea, di cui uno per il ruolo di tallonatore e l'altro solo per quello di pilone sinistro e, quindi, non aveva un giocatore abilitato per la sostituzione nel ruolo di pilone destro.

Pertanto, anche per ammissione in sede di udienza, quando al minuto 32 del secondo tempo si è infortunato il primo dei due piloni in campo del Rugby Parma, precisamente quello destro, la stessa società non aveva a disposizione un giocatore in grado di ricoprire detto ruolo e, quindi, si procedeva ad effettuare mischie *no-contest*.

La Corte osserva che la società reclamante, in sede di discussione, ha formulato forte disapprovazione alla ragionevolezza e finalità delle norme che disciplinano l'impiego dei giocatori di prima linea in ambito amatoriale, ma dette critiche, peraltro manifestate da un giocatore in passato titolare azzurro e anche capitano della nazionale, non possono allo stato evidentemente inficiarne la validità e la piena applicazione al caso di specie.

La Corte, pertanto, ritiene che la società reclamante non ha ottemperato a quanto prescritto dalle norme vigenti sulle modalità di rimpiazzo dei giocatori utilizzabili per la prima linea nel corso della gara, in quanto nel caso di specie non aveva tra i giocatori di prima linea indicati nella lista gara, uno in grado di garantire la sostituzione del pilone destro *"alla prima occasione in cui venga richiesto"*.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 30, lett. g), del Regolamento di Giustizia, l'art. 30, comma 4, lett. b), del Regolamento dell'Attività Sportiva, la Regola di Gioco del Rugby Union (edizione 2025) n.3 punti 8, 13, 15 e 16, nonché delle Circolari Informative C.N.Ar. n°15/2008-2009 e Cnar n.4/2020-2021;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la delibera del Giudice Sportivo Nazionale impugnata, assunta nella riunione del 17-18/12/2025, Comunicato B/06/GS, pubblicato in



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

data 18/12/2025, che ha dichiarato la Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop. S.D. perdente con il risultato di 28 - 0 (mete 4 e relative conversioni - 0) in favore della ASD Rugby Lyons;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 16 - 29 gennaio 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro